

STATUTO
TITOLO I

ART. 1 COSTITUZIONE

1.1. E' costituita la società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale "DO.MILNO S.R.L. SOCIETA' ⁽²⁾ UNIPERSONALE SERVIZI GESTIONALI PER LA "SANITA'" - in forma abbreviata DO.MILNO S.R.L., SOCIETA' ⁽³⁾ UNIPERSONALE.

1.2. L'Azienda U.L.S.S. 13 del Veneto, è il socio unico e detentore dell'intero capitale sociale ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 2 - OGGETTO




2.1 La società che persegue finalità di interesse pubblico, ha per oggetto sociale l'organizzazione e la prestazione di servizi di segreteria nonché ogni altra attività inerente e connessa relativa ai servizi amministrativi facenti capo alla Azienda U.L.S.S. 13 del Veneto.

2.2. In relazione alle predette attività, la società potrà predisporre studi e progetti per la razionalizzazione dei servizi amministrativi nonché provvedere alla formazione di personale da impegnare nell'esercizio degli stessi, cedere a soggetti terzi i programmi gestionali elaborati.

2.3. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività ad esso complementari ed accessorie, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

2.4. Ai fini di quanto sopra, la società potrà contrarre mutui, finanziamenti di ogni genere e leasing sia con istituti di credito e bancari sia con imprese finanziarie.

2.5. La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ivi comprese le prestazioni di garanzie (fidejussioni, avalli, ipoteche, pegni e simili), sia attive che passive, aventi pertinenza diretta o indiretta con lo scopo sociale, ritenute necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale ad eccezion, soltanto, delle operazioni di raccolta del risparmio; essa potrà anche assumere, nel rispetto dei limiti di cui al T.U. Della legge in materia bancaria e creditizia (Dlgs 1 settembre 1993 n. 385) - e purchè non ai fini di collocamento e non in via prevalente - partecipazioni e/o interessenze in altre società per legge o per statuto vincolate ad essere a capitale esclusivamente pubblico e sottoposte a controllo analogo da parte dei soci, aventi scopi analoghi o comunque connessi con il proprio.



2.6.DO.MI.NO. S.r.l. è società che opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2.7. Il socio unico, nonché i soggetti o gli organi da esso indicati, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

TITOLO I

ART. 3 SEDE

3.1. La società ha sede in Dolo (Venezia), Via XXIX Aprile n. 2

3.2. La società, con osservanza delle norme di legge, potrà istituire e sopprimere altrove succursali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza, comprese le sede secondarie.

3.3 domicilio legale del socio per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 4 DURATA

4.1 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, QUOTE E FINANZIAMENTI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale sociale è fissato in € 25.000^(r) ed è diviso in quote di € 10 (dieci) ciascuna.

5.2. E' ammesso il conferimento di beni in natura e/o di crediti ai sensi dell'art. 2342 c.c. ai sensi e nel rispetto di quanto previsto negli artt. 2464 e ss c.c..

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con delibera del socio unico, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.

5.3. il socio potrà effettuare versamenti a qualsiasi titolo nonché finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi richiesti dalla società unicamente entro i limiti e con le modalità stabilite dalla legge. Salvo diversa determinazione i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale si considerano infruttiferi.

5.4. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea

ART. 6 - PROPRIETA' PUBBLICA, DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

6.1. Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili per atto fra vivi ed il capitale della Società dovrà sempre rimanere

interamente pubblico e riservato all'Azienda U.L.S.S. 13 del Veneto in quanto la società realizza esclusivamente in favore della medesima attività e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 7 ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:


- assemblea
- amministratore unico
- consiglio di amministrazione
- revisore unico

ART. 8 ASSEMBLEA

8.1 L'assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché su quelle che la maggioranza degli amministratori vorrà sottoporre alla sua approvazione.

8.2. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva del socio unico Azienda U.L.S.S. 13 del Veneto:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione e/o distribuzione degli utili;
- b) modifiche al capitale sociale e allo statuto;
- c) la nomina e revoca degli amministratori;
- d) la definizione di indirizzi di gestione ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo, che dovrà riferire al Socio Unico almeno due volte l'anno sull'andamento della società;
- e) la verifica degli atti di indirizzo operativo gestionale annuali della società elaborati dagli amministratori, sulla base dei quali si svilupperà l'azione societaria;
- f) la determinazione del compenso agli organi amministrativi;
- g) la nomina del revisore unico nonché quella, eventuale, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- h) la verifica dell'organigramma aziendale e delle modalità temporali della sua attuazione;
- i) la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione ;
- l) decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
- m) la trasformazione;
- n) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla revoca di tali decisioni; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile ;



- o) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- p) prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- q) acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili;
- r) assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti.

8.3 Inoltre il socio provvede al controllo, dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, con successiva relazione all'assemblea stessa.

8.4 tutte le decisioni del socio di cui alle lettere a), b) g) m) n) q), debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

8.5 le decisioni di cui alle restanti lettere possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto del socio, e ove, necessitino di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da questo eseguite in conformità alle iscrizioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.

ART.9 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

9.1 L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

9.2 La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza.

9.3 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole dell'unico socio.

9.4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli amministratori e i sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 10 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

10.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico nella veste di Presidente o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.

10.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.



10.3. Il socio unico può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante nonché richiamati gli argomenti da trattare inseriti nell'ordine del giorno.

ART. 11 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

11.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.

11.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì riportare le decisioni ed indicare le modalità ed il risultato della votazioni.

ART. 12 - AMMINISTRATORE UNICO

12.1. La società è amministrata da un amministratore nominato dal socio unico o da un consiglio d'amministrazione di 3 membri.

12.2. Si applica all'amministratore il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

12.3. Non può essere nominati, e se nominato decade dalla carica, chi si trovi in una delle situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

12.4. L'Amministratore resta in carica tre anni, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso, ed è rieleggibile

12.5. La revoca o la sostituzione dell'Amministratore Unico è di esclusiva spettanza del socio unico e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, anche in assenza di giusta causa.

12.6. L'assunzione dell'incarico di amministratore unico deve intendersi come accettazione della clausola di cui al precedente punto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

12.7. Nell'ipotesi in cui venga a mancare l'amministratore unico il socio unico provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.


12.8. Il socio unico al momento della nomina o successivamente, ne determina se del caso l'emolumento.

ART. 13 POTERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

13.1. L'Amministratore Unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della società esclusi quelli espressamente attribuiti all'assemblea ed al Socio Unico;

13.2. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo controllo da parte dell'Azienda U.L.S.S. 13 del Veneto l'Amministratore:

• entro la fine del mese di novembre di ciascun anno trasmetterà al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 13 del Veneto la



proposta di Piano Operativo Annuale per l'anno successivo con allegata relazione illustrativa che dovrà essere approvata con delibera assembleare;

13.3. con cadenza trimestrale l'Amministratore Unico dovrà presentare una relazione alla Direzione dell'Azienda U.L.S.S. 13 del Veneto sull'andamento della società.

ART. 14 RAPPRESENTANZA

14.1 La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico.

14.2 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori .

ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO

15.1 Il socio Unico nomina il Revisore Unico determinandone il compenso per la durata dell'ufficio;

15.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

TITOLO III

ART. 17 BILANCIO E UTILI

17.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 di ogni anno.

17.2 Il bilancio con le allegare relazioni deve essere trasmesso al socio unico almeno 30 giorni prima della data prevista per la sua approvazione da parte dell'assemblea.

17.3 Il bilancio è approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

17.4 L'assemblea potrà deliberare la destinazione degli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale.

TITOLO IV

ART. 18 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

18.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

18.2 In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge

18.3 Il Socio Unico nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;



- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri del/i liquidatore/i.

ART. 19 DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.

(1) Si conferma il "25500". Una provilla
letta e approvata. (2) (3) Si cancella: "SOCIETA' UNIPERSONALE". Sono altre due
provilla, che cancellano quattro parole, letta e approvata.



Handwritten signature

Handwritten signature

in carta libera
per ogni uso consentito

La presente copia prodotta con procedimento
xerografico è conforme al suo originale e consta
di fogli sei.

Milano, 4 GEN. 2010

Handwritten signature

